

in sostituzione dell'arch. Roberto Carlo Gianni, al dott. Francesco Palumbo, direttore dell'Area per la Promozione del territorio dei saperi e dei talenti;

2. di dare mandato al dirigente del Servizio personale e Organizzazione di porre in essere tutti gli adempimenti connessi con il presente atto;
3. di dare atto che l'incarico conferito decorrerà dalla data di adozione del presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente atto alle OO.SS a cura del Servizio Personale;
5. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2277

Articolo 7 della L.R. 1° agosto 2014 n. 32 “Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale”: Regolamento attuativo.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio, riferisce:

La legge regionale n. 32 del 1° agosto 2014, all'art. 7 “Disposizioni attuative” prevede che la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore, definisca i criteri e le modalità per gli interventi di sostegno agli investimenti e alle iniziative di divulgazione e sensibilizzazione, individuando le tipologie di intervento da finanziare.

Il medesimo articolo di legge stabilisce anche che la Giunta, con proprio provvedimento, individui i requisiti delle organizzazioni del commercio equo e solidale nonché le modalità di iscrizione nell'Elenco

regionale delle organizzazioni del commercio equo solidale ed il funzionamento dello stesso.

A tal fine sono state predisposte le Disposizioni attuative, allegate al presente provvedimento come parte integrante, in conformità ai principi e finalità della legge 32/2014 e di quanto stabilito dal citato articolo 7 della legge.

In particolare la proposta di Disposizioni attuative contiene:

- i requisiti e modalità di iscrizione nel Registro degli operatori del commercio equo solidale;
- le modalità di individuazione e di svolgimento della Giornata del commercio equo solidale;
- i criteri per sostenere gli investimenti e le iniziative di divulgazione e di sensibilizzazione;
- ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione alla legge.

Sulla proposta, il giorno 29 ottobre 2014, presso il Servizio Attività Economiche Consumatori, a seguito di convocazione n. 160/24/10/2014 /0014743, si è svolta una riunione di concertazione con le rappresentanze del commercio equo solidale al fine di acquisire pareri e proposte in merito e si è pervenuti ad un testo ampiamente condiviso dai soggetti interessati, come da verbale agli atti d'ufficio.

Si propone, pertanto, l'approvazione dell'allegato schema di “Disposizioni attuative” predisposte in applicazione dell'articolo 7 della L. R. 1° agosto 2014 n. 32 “Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale”.

Copertura finanziaria di cui alla L. R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto, ai sensi dell' art. 4 comma 4° lettere D/K - della L. R. 7/97 e smi, è di competenza della Giunta Regionale”.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti competenti;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per tutto quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto e fare propria la proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- di approvare le "Disposizioni attuative", allegate quale parte integrante del presente atto, predisposte in applicazione dell'articolo 7 della L. R. 1° agosto 2014 n. 32 "Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale".

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Articolo 7 della l.r. 1° agosto 2014, n. 32 *“Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale”*. Disposizioni attuative

Art. 1**Oggetto e definizioni**

1. Oggetto delle presenti "Disposizioni attuative" è l'attuazione della legge regionale 1° agosto 2014, n. 32.
2. Ai fini delle presenti "Disposizioni attuative" si considerano:
 - la legge regionale 1° agosto 2014, n. 32 recante "*Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale*", d'ora innanzi, per brevità, citata come "legge";
 - l'Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale previsto dall'articolo 3 della legge, d'ora innanzi, per brevità, citato come "Elenco"

Art. 2**Elenco degli operatori del Commercio Equo Solidale**

1. Presso il Servizio Attività Economiche e Consumatori è tenuto, ai sensi dell' articolo 3 della L.R. n. 32/2014 , l'Elenco degli operatori del Commercio Equo Solidale (COMES).
2. Possono iscriversi all'Elenco le organizzazioni del commercio equo solidale che:
 - a) condividano gli obiettivi del commercio equo e solidale. Tale condizione deve risultare chiaramente presente nell'oggetto sociale e/o nell'effettiva attività svolta;
 - b) svolgano prevalentemente l'attività di commercio equo solidale. Tale condizione sussiste quando almeno il 60% dei ricavi deriva da attività del commercio equo e solidale;
 - c) abbiano natura e finalità non lucrativa. Tale condizione deve risultare chiaramente riportata nell'atto costitutivo e nello statuto;
 - d) siano organizzate in forma collettiva e democratica: le attività, le scelte e i documenti ufficiali devono essere il frutto di processi decisionali democratici;
 - e) operino stabilmente nel territorio regionale svolgendo attività prevalente di commercializzazione, importazione e trasformazione dei prodotti del commercio equo e solidale;
 - f) abbiano sede legale nella regione Puglia dove devono operare in forma stabile con almeno una struttura operativa;
 - g) siano costituite e svolgano l'attività da almeno un anno.

Art. 3**Domanda di iscrizione**

1. La domanda di iscrizione all'Elenco, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione ai sensi del DPR 445/2000, deve essere presentata al Servizio Attività Economiche Consumatori. La domanda deve contenere documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dal precedente articolo 4, comma 2, unitamente a:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto redatti nella forma di atto pubblico oppure scrittura privata registrata;
 - b) copia dell'ultimo bilancio o rendiconto regolarmente approvato;
 - c) attestazione dell'accREDITamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi.
2. L'iscrizione all'Elenco è disposta con provvedimento del dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. L'iscrizione nell'Elenco è condizione indispensabile per poter beneficiare dei contributi e agevolazioni previsti dalla legge e dalle presenti "Disposizioni attuative".

Art. 4**Sospensione, revoca e cancellazione dall'Elenco**

1. La perdita di uno dei requisiti, previsti dalla legge e dalle presenti "Disposizioni attuative", per l'iscrizione nell'Elenco determina la sospensione temporanea dall'Elenco.
2. La sospensione ha una durata massima di 60 giorni, entro i quali l'organizzazione iscritta può ripristinare i requisiti necessari. Trascorso tale termine la Regione provvede alla revoca dell'iscrizione nell'Elenco.
3. L'organizzazione iscritta può presentare espressa richiesta scritta di cancellazione dall'Elenco.
4. La revoca e la cancellazione dall'Elenco comportano la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti.
5. La Regione in qualsiasi momento può chiedere la documentazione necessaria a verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. La mancata presentazione dei documenti richiesti determina la sospensione.

Art. 5**Giornata del commercio equo e solidale**

1. La giornata del COMES prevista dall'articolo 6 della legge è celebrata annualmente nell'ambito di un evento di comunicazione organizzato dalla Regione in collaborazione con le organizzazioni del commercio equo solidale.

2. Con atto della Giunta regionale vengono individuati:

- a) la data in cui si svolge la giornata;
- b) l'evento di comunicazione organizzato dalla Regione;
- c) i soggetti da coinvolgere;
- d) la località prescelta per lo svolgimento dell'iniziativa.

3. La giornata viene organizzata nei limiti della disponibilità del capitolo 351040 del bilancio regionale 2014.

4. La giornata del COMES costituisce l'evento principale di comunicazione e diffusione di conoscenze sul COMES e può prevedere anche:

- a) l'allestimento di stand;
- b) l'organizzazione di dibattiti e seminari;
- c) mostre fotografiche;
- d) la redazione di dossier tematici.

Art. 6

Sostegno agli investimenti e alle iniziative di divulgazione e sensibilizzazione

1. La Regione agevola gli interventi di diffusione del commercio equo e solidale previsti dall'articolo 5 della legge emanando appositi bandi esclusivamente a favore dei soggetti iscritti nell'Elenco Regionale delle Organizzazioni del Commercio Equo e Solidale.

2. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 5 della legge, i bandi possono prevedere le seguenti spese ammissibili:

- produzione di materiale informativo sull'iniziativa e spese di comunicazione;
- spese per la localizzazione dell'iniziativa
- costo del personale interno all'organizzazione che partecipa all'intervento oggetto del finanziamento;
- spese per corsi di formazione rivolti agli operatori per la gestione delle organizzazioni (aspetti legali, contabilità, gestione marketing, etc.) e sulle tematiche relative al commercio equo e solidale in generale;
- spese di consulenze professionali nei limiti del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
- spese per l'organizzazione delle giornate del COMES;
- spese generali, nei limiti del 10%, senza necessità di presentazione di documentazione di rendicontazione;
- spese per l'esecuzione di interventi di carattere edilizio per l'ammodernamento e

ristrutturazione delle unità locali sedi delle organizzazioni in conformità alle vigenti normative urbanistico – edilizie;

- costi di progettazione e direzione lavori, oneri per la sicurezza e collaudi, fino ad un valore massimo del 5% dell'importo ammissibile relativo alle opere edili e arredi;
- acquisto di impianti, attrezzature, dotazioni informatiche ed arredi, di nuova fabbricazione, inventariabili e, strettamente funzionali all'attività, esclusi i mezzi targati;
- acquisto di software e relative licenze d'uso funzionali all'attività;
- produzione di materiale didattico anche con tecnologie innovative (Audio – video)

3. Non sono costi ammissibili quelli riferiti a :

- imposte di varia natura (bolli, diritti di segreteria, per rilascio autorizzazioni e similari);
- i consumi per utenze;
- le opere di sola manutenzione ordinaria;
- acquisto di beni di consumo o di scorte;
- gli acquisti effettuati tramite operazioni di locazione finanziaria (leasing);
- spese per materiale di seconda mano;
- spese effettuate in contanti.

4. I bandi prevedono i seguenti criteri di priorità:

- partenariato tra due o più soggetti per favorire l'integrazione e il coordinamento tra i soggetti del COMES;
- localizzazione diffusa con iniziative che si replicano in più sedi.

5. Le spese di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono subire variazioni in coerenza con la tipologia di fonte finanziaria messa a disposizione dai bandi.

6. I bandi vengono predisposti in concertazione con le organizzazioni del commercio equo solidale.

Articolo 7

Indicazioni operative transitorie e finali

1. Le domande di iscrizione all'Elenco degli operatori del Commercio Equo Solidale già presentate alla data di entrata in vigore delle presenti "Disposizioni attuative" vengono esaminate con i criteri previsti dai precedenti articoli 2 e 3.

2. Il Servizio Attività Economiche e consumatori impegna la disponibilità del capitolo 351040 del bilancio regionale 2014 a favore delle organizzazioni che presentino, entro il 31 dicembre 2014, richiesta di iscrizione all'Elenco degli operatori del Commercio Equo Solidale;

3. Le risorse sono destinate per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità previste dagli articoli 5 e 6 della legge e nei limiti delle spese ammissibili definite al precedente

articolo 6.

3. I contributi soggiacciono alla regola del *de minimis* e, per l'anno 2014, in assenza dei bandi previsti dall'articolo 6, vengono erogati nei limiti del 70% della spesa complessiva.

4. Il Servizio regionale competente può fissare, in base alle richieste e alle tipologie di spesa, criteri di priorità e di proporzionalità per l'assegnazione delle risorse del bilancio regionale 2014.

4. La concessione del contributo è comunque subordinata all'avvenuta iscrizione nell'Elenco e viene disposta nel rispetto delle regole generali di trasparenza e tracciabilità della spesa.

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto delle "Disposizioni attuative" e definizioni
Art. 2	Elenco degli operatori del Commercio Equo Solidale
Art. 3	Domanda di iscrizione
Art. 4	Sospensione, revoca e cancellazione dall'Elenco
Art. 5	Giornata del commercio equo e solidale
Art. 6	Sostegno agli investimenti e alle iniziative di divulgazione e sensibilizzazione
Art. 7	Disposizioni transitorie e finali

Il Dirigente di Servizio

Teresa Lisi

